

IL GIUDICE (Art. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

del Tribunale di Bergamo

Intesa San Paolo SPA

978/16

Art. 569 c.p.c.

Nominata custode dei beni pignorati in sostituzione del debitore

DOTT. FIUZZO SORDO

- 1) prendere immediato possesso dell'immobile nel caso in cui non sia occupato dal debitore e dai suoi familiari o da terzi muniti di titolo opponibile, intendendosi, in sede, all'atto, autorizzata a rimanere nell'immobile il debitore con la sua famiglia,
- 2) riscuotere eventuali frutti civili da depositare su apposito libretto o su conto corrente in attesa della procedura,
- 3) verificare periodicamente lo stato e la consistenza del compendio pignorato segnalando eventuali anomalie o esigenze, quali interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, l'opportunità di disporre la liberazione nei confronti del debitore o dell'occupante senza titolo o con titolo non opponibile, o di intinare lo stesso al locatario, se munito di titolo opponibile,
- 4) adoperarsi perché gli interessati all'acquisto dell'immobile pignorato possano usufruire secondo il disposto del novellato art. 569 c.p.c., ricordando in particolare che gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta che deve essere formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode,
- 5) presentare semestralmente in cancelleria il rendiconto della propria gestione ai sensi degli art. 569 comma 1 e 593 c.p.c. e fornire ogni ulteriore informazione ritenuta utile.

Assegna al custode sopra nominato un acconto di € 500,00 a carico del creditore preuzionale _____ precisando che l'attività del custode verrà retribuita con fondi a carico della procedura, esclusivamente al termine della stessa, mentre i creditori precedenti provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode le sole spese vive sostenute o sostenende nell'esecuzione dell'incarico.

Autorizza il custode ad accedere all'immobile con l'assistenza dei Carabinieri territorialmente competenti o della Polizia Locale, e con l'eventuale ausilio di un fabbro, nella ipotesi in cui non gli venga consentito da parte dell'occupante, senza giustificata ragione, l'accesso ovvero in cui risulti manifesto che l'occupante ha ormai da tempo abbandonato l'immobile

Ravvisata l'opportunità di delegare un professionista al compimento delle operazioni di vendita dei beni pignorati in conformità al disposto della L. 102/98 e delle norme successive,

visto l'art. 591 bis c.p.c.,

delega

- Il Notaio _____

dell'Associazione Notarile Bergamo 302/98 con sede in Bergamo alla via Garibaldi n. 1/A.

- Il professionista _____

DOTT. FIUZZO SORDO

con studio in _____

per il compimento delle operazioni di vendita dei beni pignorati, secondo le modalità indicate al terzo comma dell'art. 569 c.p.c.

Il professionista delegato

provvederà:

- 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 173 bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del c.p.c.;
- 2) agli adempimenti previsti dall'art. 570 e 571 e ss c.p.c. ed in particolare avrà cura di:

Attestare gli atti e, ove la ritengono opportuno, il grado di impegno del concorrente, provvedendo a quanto segue:

B) acquisire le mappe catastali degli immobili pignorati;

C) iniziare la stima degli immobili pignorati previa consegna dell'elenco di cui all'art. 576 c. 1) e 2) di cui compiranno a tutte le parti, ivi compresi gli eventuali crediti esenti, non riservati, indicati dalla stesso professionista delegato;

con l'avvertenza che l'elenco di vendite dovrà indicare:

- 1) se la vendita si dovrà effettuare in asta o più volte;
- 2) il prezzo base dell'esperimento d'asta;
- 3) il giorno, l'ora ed il luogo dell'esperimento d'asta;
- 4) il termine che dovrà decorre tra il compimento delle forme di pubblicità e l'esperimento d'asta, anche in eventi di forma di pubblicità straordinaria a norma dell'art. 476 c. primo comma c.p.c.;
- 5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;
- 6) la misura dell'incanto da apporarsi alle offerte;
- 7) il termine, di 120 giorni dall'aggiudicazione (NON PROROGABILE), entro il quale il prezzo dovrà essere depositato unitamente ad un fondo spese dovuto per la produzione del decreto di trasferimento e di tutti gli oneri accessori connessi, nonché le modalità di deposito da effettuarsi a saldo prezzo su conto corrente intestato alla procedura, bancario all'ordine del giudice, da aprirsi presso istituto bancario prescelto dal professionista delegato, ovvero, in caso di esecuzione promossa per un credito facoltativo, l'istituzione di cui all'art. 410 c.p.c. art. 385/1/93 ed ove dovranno essere compiute le sopra indicate attività, nonché le notazioni di cui al comma 4° dell'art. 591 bis c.p.c. sul quale verrà riveritata la cauzione depositata dall'aggiudicatario.

D) effettuare, almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita, le formalità pubblicitarie di vendita di cui all'art. 571 c.p.c.;

E) effettuare la gara tra gli offerenti ex art. 571 c.p.c. nel giorno ed ora indicati, pronunciando l'aggiudicazione a favore del maggior offerente se ed anche se il prezzo offerto fosse inferiore rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quinto, salvo in tale ultima ipotesi, che non sia stata presentata istanza di assegnazione al prezzo base stabilita per l'esperimento di vendita per cui è presentata.

Disporre

che gli esperimenti di vendita si svolgano secondo le modalità della VENDITA SINCRONA MISTA di cui all'art. 22 del Decreto del Ministero della Giustizia del 16/2/2015 n°11.

CHE IL GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA E IL PORTALE DEL GESTORE SIANO

- Aste Giudiziarie InLinea SPA www.astetelematiche.it
- EDICOM FINANCE SRL con socio unico www.garavirtuale.it
- ZUCCHIETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL www.falleoaste.it
- ASTALEGALE.NET SPA www.spazioaste.it
- IT AUCTION www.realestatediscount.it; www.venditegiudiziarieitalia.it
- NOTARTEL SPA www.astepubbliche.notariato.it

che il RIFERITO DELLA PROCEDURA incarichi delle operazioni di vendita con il professionista

Le procedure che prevedono l'effettuazione di offerte in via telematica

Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui il debitore, in esecuzione dell'articolo 290 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 138 del 2001, ha depositato la sua offerta telematica in un sistema di cui al presente articolo.

Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui il debitore, in esecuzione dell'articolo 290 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 138 del 2001, ha depositato la sua offerta telematica in un sistema di cui al presente articolo.

Le procedure di cui al presente articolo non si applicano alle procedure di cui al presente articolo.

Il delegato provvede all'espletamento nell'arco di 24 mesi dalla comunicazione della presente delega di cinque esperimenti d'asta a prezzo progressivamente ribassato di 1/5 (e di un mezzo per il quinto esperimento d'asta).

Autorizza il delegato ad avvalersi di locali, attrezzature e soggetti in ausilio, a questi ultimi riferibili al gestore della vendita, per lo svolgimento dell'asta telematica purché, senza alcun costo a carico della procedura o dell'aggiudicatario,

Il delegato (referente della procedura)

1) in caso di unica offerta:

- se l'offerta è pari o superiore al prezzo base d'asta sopra indicato procederà senz'altro all'aggiudicazione all'unico offerente;

- se l'unica offerta è pari o superiore al 75% del predetto prezzo-base, ma inferiore al predetto prezzo base d'asta, procederà all'aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c. nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma dell'art. 588 e ss. c.p.c.

2) in caso di pluralità di offerte procederà alla gara sull'offerta più alta con aggiudicazione in favore del migliore offerente anche in caso di mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene verrà assegnato al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c. Il professionista delegato darà avviso agli offerenti, una volta aperte le buste, della istanza di assegnazione se presente.

L'istanza di assegnazione può essere proposta dal creditore anche in favore di terzi ai sensi dell'art. 590 bis c.p.c. e, detto creditore, nell'ipotesi in cui rimanga effettivamente assegnatario, dovrà dichiarare al delegato entro 5 giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla sua comunicazione il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volere profittare.

Il verbale di gara verrà redatto secondo il disposto di cui all'art. 23 del D.M. 32/2015.

Dispone che il delegato provveda all'espletamento nell'arco di 24 mesi dalla comunicazione della presente delega di cinque esperimenti d'asta a prezzo progressivamente ribassato di 1/5 (e di un mezzo per il quinto esperimento d'asta).

Il delegato invierà gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della singola vendita, unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta dal delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute, il prezzo di vendita del primo e dell'ultimo esperimento d'asta, il valore complessivo dei crediti fondati su titolo esecutivo per cui si procede e degli altri crediti, anche ai fini dell'eventuale chiusura anticipata della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c., ai fini del computo del numero degli esperimenti d'asta tenuti conto anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del decreto n. 59/2012.

Il delegato avrà cura di sanare gli atti al Giudice dell'esecuzione, anche prima del primo esperimento d'asta, ogni qualvolta si rilevato dalla vendita dell'immobile in sede di asta, una consistenza di soldi oltre esclusivamente i costi approssimativamente stimati della procedura e compenso di spese di pubblicità, spese di custodia del delegato, spese sociali dei fornitori dei creditori procedente e degli intermediari, spese di C.T.U. e di custodia atti, di misura inferiore al 10%, e crediti per capitale ed interessi maturati dal precedente e dagli interventi.

G) nell'ipotesi di vendita di più lotti, ovvero di operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 584 c.p.c. e dell'art. 264 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti, sia stato già consegnato una somma pari all'importo complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferenziane immediatamente a istanza Creditor, le spese legati della procedura saranno evitate dal professionista incaricato professionalmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento delle tariffe in vigore.

Hi ricevere o autorizzare la dichiarazione di riserva ex art. 581 c.p.c.

D) autorizzare l'assunzione di debiti da parte del legittimario o dell'assegnatario ex art. 595 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 583 comma 1°) e provvedere direttamente a liquidare il versamento secondo quanto disposto).

L) in caso di richiesta ex art. 41 TUB avanzata dal creditore fonditore (il quale dovrà depositare nota riprogorativa del credito entro il termine di quindici giorni, antecedenti il versamento del residuo prezzo, considerate le somme occorrenti per la liquidazione dei componenti del proffazionista delegato e del custode, per il pagamento delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e per cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere, il delegato comunicherà che importo pari al 75% del prezzo dovrà essere versato dall'aggiudicatario direttamente al creditore fonditore e la restante parte pari al 25% dovrà essere versata nel conto della procedura,

M) effettuare le formalità di registrazione, trascrizione e sottoscrizioni del decreto di trasferimento, alla comunicazione della stesso a pubbliche amministrazioni nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, all'adempimento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dai registri e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti, a decreto di trasferimento.

N) predisporre, una volta compiute le predette operazioni, il progetto di liquidazione, anche parziale secondo i disposti del anzidetto art. 596 c.p.c. applicabile ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 59/2016, depositandolo in cancelleria. Qualora non si possa provvedere ex art. 510 c.p.c. primo comma, a compiere gli atti conseguenti a quanto recita l'art. 596 c.p.c., fisserà l'udienza per l'audizione delle parti in relazione al progetto.

Il delegato provvederà a richiedere al perito estimatore la nota definitiva del compenso dovuto in relazione al prezzo di aggiudicazione del bene nonché la nota del compenso richiesto dal custode, note che, contestualmente alla propria, egli provvederà ad inviare al giudice al fine della relativa liquidazione.

O) richiedere al gestore la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non risultati aggiudicatari che vi abbiano provveduto tramite deposito su conto del gestore stesso, il delegato provvederà invece alla restituzione agli offerenti non aggiudicatari delle cauzioni da lui ricevute. La restituzione avverrà a favore del depositante.

Il delegato avrà cura di depositare entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita un rapporto riprogorativo iniziale delle attività svolte, nonché i successivi rapporti riprogorativi di cui al comma 9 sexies del d.l. 179/2012, secondo il modello elaborato in data 16/3/2017 e contenute presso la Cancelleria delle esecuzioni.

La mancata osservanza dei termini e delle direttive per lo svolgimento delle operazioni, sarà considerata grave inadempimento ai fini della revoca dell'incarico ricevuto

FORMALITÀ PUBBLICITARIE dell'avviso di vendita:

1) pubblicazione sul "Portale delle vendite pubbliche" del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 490.1° comma, disponendo che le spese per la pubblicità su detto portale, quantificate in euro 100 per singolo lotto inserito nel portale ministeriale, per ogni esperimento di vendita sono a carico del creditore precedente che emise il relativo versamento e che la ricevuta di avvenuta pubblicazione delle stesse verrà dallo stesso depositante telematicamente in atti, ovvero presentata al Notaio delegato secondo le modalità dallo stesso indicate) entro il termine indicato dal delegato e comunque non oltre 60 giorni prima dell'asta, con l'avvertenza che l'omessa pubblicità sul portale delle vendite telematiche, per causa imputabile al creditore precedente o al creditore intervenuto in merito di titolo esecutivo è causa di estinzione del processo esecutivo ex art. 621 bis c.p.c.;

Autorizza il delegato ad avvalersi di soggetto da lui scelto proposto al caricamento dei dati sul PVP purché senza onere alcuno a carico della procedura e dell'aggiudicatario

2) anche su richiesta del creditore precedente o di quello intervenuto in merito di titolo esecutivo e comunque per gli immobili il cui prezzo base d'asta è superiore a € 100.000,00 e solo per il primo esperimento d'asta pubblicazione per estratto in un termine non inferiore a quattantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, a cura del professionista delegato e con richiesta di emissione fattura a nome del creditore precedente, sul quotidiano l'Espresso di Bergamo con l'applicazione delle tariffe applicate a Edicam Finance Srl in accordo con la concessionaria, esso dovrà contenere i seguenti dati essenziali

- A) Comune ove è situato l'immobile;
- B) Quartiere, frazione, località, ecc.;
- C) Via, piazza, ecc.;
- D) Tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locnie, ecc.);
- E) Caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.);
- F) Eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.);
- G) Condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi);
- H) Altri eventuali dati di interesse (nuda proprietà, quota, ecc.);
- I) indicazione delle modalità di vendita (sincrona mista, ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto e dell'aumento minimo);
- L) Data, luogo ed ora della gara;
- M) Numero R.G.E della procedura;
- N) Nominativo del Giudice dell'Esecuzione, del professionista delegato quale referente della procedura, del custode, del gestore, del relativo portale e delle coordinate bancarie del gestore ove versare la cauzione laddove effettuata in via telematica;
- O) Indicazioni su dove reperire ulteriori informazioni;

3) pubblicazione dell'ordinanza, dell'avviso di vendita e copia della perizia con i relativi allegati, a scelta del creditore procedente, su almeno due dei seguenti portali nazionali elencati nella sezione "vendite giudiziarie" del sito ufficiale del Tribunale di Bergamo www.tribunale.bergamo.it, regolarmente inseriti all'elenco ministeriale come previsto dal DM 11/10/2006 in un termine non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita su www.astemobiliare.it, www.astemobiliare.it, www.astemobiliare.it e www.astemobiliare.it a cura di Edicom Finance Srl o www.astemobiliare.it a cura di F2.net engineering Srl o www.astemobiliare.it a cura di Aste on line Snc o www.astemobiliare.it a cura di Aste Giudiziarie in linea Spa o www.astemobiliare.it a cura di Astalegale Spa. La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata dal richiedente direttamente al sito Internet prescelto assieme alla documentazione già epurata dei dati sensibili.

- 4) pubblicazione sul sito www.casa.it o www.immobiliare.it ovvero a scelta del creditore procedente su altro sito immobiliare commerciale equivalente
- 5) pubblicazione della sintesi dell'avviso di vendita con eventuali foto sul quindicinale specializzato "Rivista Aste Giudiziarie" edizione nazionale e relativo free press Rivista Aste Giudiziarie a cura di Edicom Finance Srl ovvero a scelta del creditore procedente su altra rivista nazionale specializzata e relativo free press locale;
- 6) invio di una missiva ai soggetti potenzialmente interessati residenti nelle vicinanze dell'immobile in vendita attraverso il servizio Postal Target a cura di Ediservice Srl ovvero a scelta del creditore procedente su altro servizio postale dedicato alla comunicazione delle vendite giudiziarie;
- 7) per i beni di particolare rilevanza o con valore base d'asta superiore ad Euro 250.000,00 sul portale internazionale multilingue, www.auction360.com e www.auction360.com a cura di Aste on line Snc;
- 8) per beni di particolare rilevanza o con valore base d'asta superiore ad Euro 500.000,00 l'estratto di vendita andrà pubblicato anche sul quotidiano nazionale di economia "Sole24ore" alle tariffe riservate da Edicom Servizi al Tribunale di Bergamo

La documentazione con la relativa richiesta di pubblicazione potrà essere inviata dal professionista delegato referente della procedura, con unica richiesta, al singolo gestore prescelto per l'effettuazione della pubblicità, presso invio della bozza del bando al creditore procedente per le opportune verifiche. Detto gestore provvederà poi a fornire al professionista delegato tutti i giustificativi di avvenuta pubblicazione.

APPLICAZIONE DELL'ART. 41 D.L. VO 385/93

Assegna al professionista delegato un fondo spese pari ad € 500,00 oltre I.V.A. posto a carico del creditore procedente da versarsi entro 60 giorni da oggi

Mando alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bergamo, li 14/6/2018

Il Cancelliere

IL GIUDICE
Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare
(Dott. Giovanni Panzeri)

VERSIONE 10/04/2018

Depositato in cancelleria
Oggi 14 GIU 2018
IL CANCELLIERE
P. Cazzolari